

Statuto

Art. 1 E' costituita l'Associazione Italiana di Archeozoologia (A.I.A.Z.). L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio dell'archeozoologia, sviluppare la collaborazione tra studiosi delle diverse discipline che vi afferiscono e favorirne la divulgazione. A tale scopo può organizzare conferenze, simposi, seminari, corsi d'istruzione e aggiornamento, viaggi di studio, patrocinare la pubblicazione di opere, svolgere qualsiasi altra attività ugualmente consona alle sue finalità.

Art. 2 L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Art. 3 Il patrimonio sociale è composto:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) da lasciti, donazioni, liberalità, contributi dei soci e dei terzi;
- c) da beni mobili o immobili acquisiti a valere sulle disponibilità esistenti;
- d) da altri eventuali proventi.

Finché dura l'Associazione i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo sociale, né prenderne la quota in caso di recesso. Nel caso dello scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad un ente scientifico.

Art. 4 L'Associazione ha sede legale in Bologna, via Centotrecento n. 12 e la Segreteria nel luogo che sarà determinato dal Regolamento.

Art. 5 L'Associazione comprende soci, italiani e stranieri, suddivisi in: ordinari, onorari, aderenti e benemeriti.

Sono soci onorari persone illustri che abbiano contribuito in misura rilevante allo sviluppo delle scienze archeozoologiche.

Sono soci benemeriti coloro che hanno meriti particolari verso l'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che portano un contributo attivo all'archeozoologia; possono essere soci aderenti tutti coloro che sono interessanti all'archeozoologia senza svolgere ricerca attiva.

Possono inoltre far parte dell'Associazione le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri Enti pubblici o privati. Essi devono designare per scritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli come socio aderente.

I soci ordinari e onorari hanno diritto al voto.

I soci aderenti e benemeriti non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 6 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 La nomina o l'esclusione a socio è proposta dal Consiglio Direttivo in base al Regolamento e approvata dall'Assemblea.

I soci ordinari e aderenti sono tenuti a versare la quota sociale in relazione alla categoria di appartenenza, come da Regolamento.

Art. 8 L'Assemblea Generale dei soci, provvede a:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo nonché sulla relazione tecnica del Consiglio Direttivo e sulle linee programmatiche della stessa;
- c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- d) deliberare sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo le eccezioni seguenti: la nomina delle cariche sociali che avviene a maggioranza relativa di coloro che hanno espresso il voto; le deliberazioni concernenti modifiche allo statuto, la trasformazione dell'Associazione o lo scioglimento della stessa, per le quali è richiesta l'approvazione di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 11 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; ne dirige le adunanze, firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento è sostituito da persona designata dal Consiglio Direttivo. Il presidente nomina il Segretario-Tesoriere che ha il compito di redigere i verbali

del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e di svolgere funzioni di collegamento tra i diversi organi dell'Associazione.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, per l'attuazione degli scopi sociali che non siano riservati all'Assemblea.

Art. 13 Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare nel Consiglio Direttivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima elezione. Le cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili tra loro. Il primo comma del presente articolo non opera per i Consiglieri ed il Presidente nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione, i quali resteranno in carica solo fino alla prima Assemblea e dovranno quindi essere considerati da quest'ultima come mai eletti.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica un anno e devono essere eletti per ogni esercizio finanziario. Il Collegio dei Revisori dei Conti, controlla l'amministrazione dell'Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con le altre cariche sociali.

Art. 15 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo, rendiconta dell'andamento della gestione sociale e propone il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 16 Le modalità di applicazione dello statuto saranno precisate da apposito regolamento che verrà approvato dall'Assemblea.

Le norme del regolamento sono sempre subordinate agli articoli dello statuto.